



Strada Vecchia per Bosco Marengo – 15067 NOVI LIGURE (Alessandria)
Tel. 0143 744516 - Fax 0143 321556
www.srtspa.it – e.mail: srtspa@srtspa.it - PEC: mail@pec.srtspa.it
R.I./Codice Fiscale/Partita IVA: 02021740069 - R.E.A. CCIAA AL n° 219668
Cap. Soc. € 8.498.040,00 interamente versato

STATUTO

Approvato dall'Assemblea Straordinaria dei Soci in data 31 Luglio 2017

INDICE

TITOLO I – COSTITUZIONE – SEDE – OGGETTO - DURATA

- Art. 1 – Costituzione
- Art. 2 – Sede
- Art. 3 – Oggetto
- Art. 4 – Durata

TITOLO II – CAPITALE SOCIALE – AZIONI - OBBLIGAZIONI

- Art. 5 – Capitale sociale
- Art. 6 – Azioni
- Art. 7 – Obbligazioni

TITOLO III – ASSEMBLEA

- Art. 8 – Attribuzioni
- Art. 9 – Convocazioni
- Art. 10 – Interventi
- Art. 11 – Presidenza
- Art. 12 – Svolgimento delle adunanze
- Art. 13 – Conflitto di interessi
- Art. 13bis – Commissione strategica e di controllo

TITOLO IV – AMMINISTRAZIONE

- Art. 14 – Composizione
- Art. 15 – Nomina
- Art. 16 – Vice Presidente
- Art. 17 – Sostituzioni
- Art. 18 – Direttore Generale
- Art. 19 – Funzionamento
- Art. 20 – Conflitto di interessi
- Art. 21 – Attribuzioni
- Art. 22 – Rappresentanza sociale

TITOLO V – COLLEGIO SINDACALE E REVISORE LEGALE

- Art. 23 – Composizione e durata

TITOLO VI – BILANCIO E UTILI

- Art. 24 – Bilancio d'esercizio
- Art. 25 – Utili

TITOLO VII – SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

- Art. 26 – Scioglimento e liquidazione

TITOLO VIII – CONTROVERSIE

- Art. 27 – Foro competente
- Art. 28 – Clausola arbitrale

TITOLO IX – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

- Art. 29 – Disciplina transitoria
- Art. 30 – Rinvio.

TITOLO I

COSTITUZIONE - SEDE - OGGETTO – DURATA

Art. 1. - Costituzione

1. Ai sensi della L.R. 4.10.2002, n. 24 è costituita, per scissione dal Consorzio Smaltimento Rifiuti Ovadese - Valle Scrivia, la società per azioni denominata **"Società pubblica per il recupero ed il trattamento dei rifiuti s.p.a."**, in sigla "SRT spa".

Art. 2. - Sede

1. La Società ha sede in Novi Ligure.
Nei modi di legge potranno istituirsi o sopprimersi uffici, filiali, rappresentanze, sedi secondarie e agenzie anche altrove. L'istituzione e la soppressione di sedi secondarie con rappresentanza stabile è di competenza dell'Assemblea Straordinaria dei soci.

Art. 3 - Oggetto

1. La società ha per oggetto la produzione del servizio di interesse generale costituito dal trattamento, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti solidi sia urbani che speciali, così come definiti dagli artt. 181 e 182 del D.Lsg. 3.4.2006, n. 152 ed è titolare del complesso aziendale avente ad oggetto il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, funzionale ai servizi medesimi, già di proprietà del Consorzio Smaltimento Rifiuti Ovadese - Valle Scrivia.

La società si propone altresì tutte le attività funzionalmente connesse con l'oggetto suddetto quali ad esempio lo stoccaggio ed il trasporto dei rifiuti, anche per conto terzi nonché la gestione e l'esecuzione in proprio o per conto terzi di ogni altro servizio in materia di difesa dell'ambiente e salvaguardia del territorio nonché la ricerca, la produzione, l'approvvigionamento il trasporto e la distribuzione di energia e/o calore e la relativa utilizzazione e commercializzazione.

2. La società potrà inoltre promuovere la costituzione o assumere sia direttamente che indirettamente interessenze, quote o partecipazioni in altre imprese, società, consorzi ed enti in genere aventi oggetto analogo, affine o comunque connesso al proprio, sia italiane che estere.

Le società controllate non possono, in ogni caso, creare a loro volta organismi societari senza il previo consenso della presente società. La società potrà anche entrare in associazioni d'imprese, assumere ed affidare lavori, appalti e servizi, gestire beni, complessi di beni e strutture di terzi.

La società potrà altresì compiere tutte le operazioni di carattere tecnico, commerciale, industriale, mobiliare, immobiliare e finanziario, inclusa la prestazione e/o l'ottenimento di garanzie reali e personali, ritenute necessarie ed utili per l'esercizio dell'oggetto sociale ed il raggiungimento degli scopi sociali. L'attività finanziaria non potrà essere svolta nei confronti del pubblico a norma dell'art. 7 del D.Lgs. 141/2010.

3. Oltre l'ottanta per cento del fatturato della Società deve essere effettuato nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dagli Enti Pubblici Soci.

Art. 4 - Durata

1. La durata della Società è stabilita fino al 31 dicembre 2035 salvo proroga o anticipato scioglimento per deliberazione dell'Assemblea dei soci o cause di legge ex articolo 2484 Codice Civile.

TITOLO II

CAPITALE SOCIALE - AZIONI – OBBLIGAZIONI

Art. 5 - Capitale sociale

1. Il capitale sociale è di € 8.498.040,00 diviso in n. 212.451 azioni ordinarie da € 40 cadauna, aventi parità di diritti.
2. I conferimenti, nel rispetto delle disposizioni di legge, possono essere costituiti da beni diversi dal denaro e da crediti.
3. L'Assemblea straordinaria, ai sensi dell'art. 2346 Codice Civile, può deliberare che i titoli azionari non vengano materialmente emessi, e pertanto lo stato di soci possa risultare unicamente dai libri sociali. La Società non ha comunque l'obbligo di emettere detti titoli, se non richiesti dal socio interessato. Essa può emettere certificati provvisori firmati da due amministratori, tra i quali il Presidente o, in caso di Amministratore Unico, da quest'ultimo. In tal caso la qualifica di azionista viene unicamente acquistata con l'iscrizione nel libro dei soci.
4. Per il fabbisogno finanziario della Società, i soci potranno effettuare versamenti in conto capitale, nonché finanziamenti ad altro titolo, fruttiferi e non, anche non proporzionali alle rispettive partecipazioni, sotto l'osservanza delle normative tempo per tempo vigenti.
5. Il capitale sociale dovrà essere posseduto, per tutta la durata della Società ed in misura totale da Enti Locali.
6. Il capitale sociale può essere aumentato anche con l'emissione di azioni aventi diritti diversi da quelli delle azioni già emesse, o ridotto, con deliberazione dell'Assemblea straordinaria, alle condizioni e nei termini da questa stabilite, nel rispetto delle disposizioni del codice civile in materia. E' fatto salvo quanto disposto al comma 5 del presente articolo.
7. In sede di aumento a pagamento del capitale sociale gli azionisti hanno diritto di opzione per la sottoscrizione delle azioni di nuova emissione in proporzione al numero di azioni effettivamente detenute, rilevabili dall'iscrizione nel libro dei soci alla data della deliberazione di aumento del capitale medesimo.

8. Quando l'interesse della società lo esiga, il diritto di opzione spettante ai soci sulle azioni ordinarie di nuova emissione può essere escluso o limitato con la relativa deliberazione di aumento del capitale, approvata con la maggioranza di cui all'art. 2441, comma 5, del codice civile.
9. Il Consiglio d'Amministrazione provvede alla richiesta dei versamenti sulle azioni mediante annunci pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica, con preavviso non minore di 60 giorni, o in alternativa con invio di lettera raccomandata A/R o posta elettronica certificata per identico preavviso. A carico degli azionisti in ritardo con i versamenti richiesti decorre l'interesse annuo pari al tasso ufficiale di riferimento aumentato di tre punti percentuali. Inoltre la società potrà esercitare i diritti contro gli azionisti morosi, a norma di legge.
10. Qualora un socio intenda trasferire a terzi, in tutto o in parte, a qualsiasi titolo le proprie azioni, ovvero i diritti di opzione sulle emittende azioni in caso di aumento del capitale sociale, gli altri soci hanno diritto di prelazione.

Il socio pertanto dovrà previamente, con raccomandata A/R o posta elettronica certificata informarne il Presidente del Consiglio d'Amministrazione specificando il nome del terzo o dei terzi disposti all'acquisto e le condizioni di vendita. Il Presidente del Consiglio d'Amministrazione provvederà a darne comunicazione a tutti i soci entro 10 giorni dal ricevimento. I soci che intendono esercitare il diritto di prelazione, entro 20 giorni dal ricevimento della comunicazione di cui sopra debbono manifestare, a mezzo di lettera raccomandata A/R o posta elettronica certificata indirizzata al Presidente del Consiglio d'Amministrazione, la propria incondizionata volontà di acquistare le azioni o i diritti di opzione offerti. Il Presidente del Consiglio d'Amministrazione, entro 10 giorni dal ricevimento, provvederà a dare comunicazione all'offerente e a tutti i soci, a mezzo di raccomandata A/R o posta elettronica certificata, delle proposte di acquisto pervenute.
11. La prelazione dovrà essere esercitata, in proporzione alle azioni possedute, su tutte le azioni o diritti di opzione offerti. Qualora la prelazione venga esercitata da più soci, l'insieme di tutte le azioni o dei diritti offerti verranno loro attribuiti in proporzione alla rispettiva partecipazione al capitale della società.
12. Qualora nessun socio eserciti nei termini e con le procedure di cui ai precedenti commi il diritto di prelazione, le azioni e i diritti di opzione saranno direttamente trasferibili, purché a condizioni non inferiori a quelle indicate nell'offerta.

Art. 6 - Azioni

1. Le azioni sono nominative.
2. L'azione è indivisibile e dà diritto a un voto.
3. La qualità di azionista costituisce adesione all'atto costitutivo, allo Statuto ed alle deliberazioni assunte in conformità della legge e degli atti sociali, comportando altresì l'assunzione dell'obbligo specifico di astenersi da qualsiasi attività che possa danneggiare la Società anche ed in relazione alla sua immagine ed influenza, o che favorisca dissidi tra i soci.

4. Il domicilio dei soci, degli amministratori e dei sindaci, per i loro rapporti con la società, è quello che risulta dai libri sociali.

Art. 7 - Obbligazioni

1. La Società può emettere obbligazioni al portatore o nominative, sotto l'osservanza delle disposizioni di legge, demandando all'Assemblea la fissazione delle modalità di collocamento e di estinzione.

TITOLO III ASSEMBLEA

Art. 8 - Attribuzioni

1. In deroga delle disposizioni dell'articolo 2380-bis e dell'articolo 2409-nonies del Codice Civile, all'Assemblea ordinaria, oltre alle attribuzioni di cui al comma 1 dell'art. 2364 del Codice Civile, sono riservate le deliberazioni attinenti gli atti di indirizzo da indicare al Consiglio di Amministrazione in ordine alle strategie di sviluppo dei servizi pubblici locali individuate dai Soci e le deliberazioni in materia di programmazione generale della società e dei più importanti atti di gestione in applicazione dei principi del "controllo analogo congiunto".
2. Analoghi poteri sono riservati all'Assemblea in materia di partecipazioni della SRT S.p.A. in altre Società.
3. L'Assemblea ordinaria in particolare:
 - a. approva il bilancio di esercizio ed il bilancio di previsione;
 - b. approva il piano industriale;
 - c. nomina i componenti della Commissione strategica e di controllo di cui al successivo art. 13 bis;
 - d. nomina i componenti del consiglio di Amministrazione;
 - e. approva il regolamento dei lavori assembleari;
 - f. autorizza il Consiglio di amministrazione, ferma restando la responsabilità del medesimo, all'adozione di atti relativi alla gestione straordinaria, tra i quali:
 - partecipazioni in società, consorzi di imprese;
 - acquisizione di nuovi servizi pubblici da parte di enti locali, escluse le attività facenti parte del ciclo di un servizio già affidato;
 - acquisizione di servizi al di fuori dell'ambito territoriale degli enti locali soci;
 - partecipazione a gare;
 - acquisti ed alienazione di beni immobili di importo superiore al 10% del capitale sociale;
 - regolamenti relativi al funzionamento della società;

- atti su richiesta a maggioranza di tre dei componenti della Commissione di Controllo in merito ad indirizzi da suggerire al Consiglio di Amministrazione relative a decisioni di particolare rilevanza;
- rilevanti modifiche impiantistiche.

Art. 9 - Convocazioni

1. L'Assemblea rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge e all'Atto costitutivo, vincolano tutti gli azionisti, ancorché non intervenuti o dissenzienti.
2. L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è convocata dal Presidente del Consiglio d'Amministrazione, nella sede sociale o altrove, purché in Italia, secondo quanto sarà indicato nell'avviso di indizione, contenente il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza, nonché l'elenco delle materie da trattare. L'assemblea viene convocata mediante avviso comunicato ai soci con lettera raccomandata, telegramma, fax o posta elettronica certificata almeno otto giorni naturali consecutivi prima dell'assemblea.

Gli indirizzi validi ai fini dell'invio di fax e messaggi di posta elettronica sono quelli comunicati da ogni singolo destinatario, come risultante dal libro dei soci.

L'avviso è altresì pubblicato sul sito internet della società, se istituito e potrà stabilire anche la data di 2° convocazione, da non fissarsi nello stesso giorno della prima.

3. Sono comunque valide le Assemblee, anche se non convocate come sopra, qualora sia rappresentato l'intero capitale sociale e vi assistano la maggioranza degli amministratori in carica e dei sindaci effettivi. Tuttavia, in tale ipotesi ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.
4. L'Assemblea ordinaria si riunisce almeno una volta l'anno, entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio o, qualora particolari esigenze lo richiedano, anche entro un termine maggiore purché in ogni caso non superiore a 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio. L'Assemblea straordinaria è indetta per le deliberazioni di competenza ai sensi dell'art. 2365 del Codice Civile.

Art. 10 - Interventi

1. All'Assemblea possono intervenire tutti gli azionisti iscritti nel libro dei soci da almeno cinque giorni.
2. Ogni azionista può farsi rappresentare con delega scritta conferita ad altro socio. La rappresentanza non può essere conferita né agli amministratori, ai sindaci e ai dipendenti della Società, né alle Società da essa controllate e agli amministratori, sindaci e dipendenti di queste, né ad aziende o istituti di credito.
3. La stessa persona non può rappresentare in Assemblea più di dieci soci e le deleghe sono valide solo per la specifica adunanza.

Art. 11 - Presidenza

1. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione.
2. In mancanza, la Presidenza è affidata ad altra persona scelta dagli intervenuti.
3. Il Presidente è assistito da un Segretario nominato dall'Assemblea e scelto di norma tra i dipendenti della società o degli enti pubblici che la costituiscono, o da un notaio nelle assemblee straordinarie.
4. Il Presidente ha pieni poteri per constatare che l'Assemblea sia legittimamente costituita ed in numero per deliberare, per dirigere e regolare la discussione e per stabilire le modalità di votazione. Una volta proclamata, la validità della costituzione non potrà essere inficiata neppure per astensione di voto o per allontanamento degli intervenuti.
5. I processi verbali vengono trascritti nell'apposito libro e firmati dal Presidente della seduta e dal Segretario. Le copie e gli estratti dei verbali certificati conformi dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o da chi ne fa le veci, dal Segretario della seduta ovvero da un Notaio, costituiscono prova legale delle deliberazioni ivi contenute.

Art. 12 - Svolgimento delle adunanze

1. L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita con l'intervento di tanti soci che rappresentino, in proprio o per delega, almeno la metà del capitale sociale, escluse dal computo le azioni a voto limitato.
Essa delibera validamente a maggioranza assoluta dei voti.
2. In seconda convocazione, l'Assemblea ordinaria delibera validamente qualunque sia la parte di capitale rappresentata dai soci intervenuti.
3. L'Assemblea straordinaria delibera validamente con voto favorevole di tanti soci che rappresentino, in proprio o per delega, più della metà dell'intero capitale sociale.
4. In seconda convocazione, essa delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino, in proprio o per delega, almeno due terzi del capitale sociale presente o rappresentato.
5. In ogni evenienza, le deliberazioni sono approvate a scrutinio palese o, se nessun socio vi si oppone, per acclamazione. In caso di parità di voti, la proposta si intende respinta.

Art. 13 - Conflitto di interessi

1. Il diritto di voto non può essere esercitato dal socio nelle deliberazioni in cui egli ha, per conto proprio o di terzi, un interesse in conflitto con quello della Società.
2. In caso di inosservanza della disposizione del comma precedente, la deliberazione - qualora possa arrecare danno alla Società - è impugnabile a norma dell'art. 2377 C.C. se senza il voto dei soci che avrebbero dovuto astenersi dalla votazione, non si sarebbe raggiunta la necessaria maggioranza.
3. Le azioni per le quali, a norma del presente articolo, non può essere esercitato il diritto di voto, sono computate ai fini della regolare costituzione dell'Assemblea.

Art. 13bis – Commissione strategica e di controllo

1. L'Assemblea esercita concretamente il "controllo analogo" nei confronti del Consiglio di Amministrazione e della società nel suo complesso con il supporto della "Commissione strategica e di controllo" la quale ha facoltà di formulare proposte ed indirizzi al Consiglio di Amministrazione, di procedere all'esame preventivo dei più significativi atti della società e di esprimere un parere su ogni argomento messo all'ordine del giorno dell'Assemblea. Essa non costituisce organo societario.
2. La Commissione può partecipare alle sedute dell'Assemblea; alla stessa vengono quindi inoltrate le convocazioni degli organi suddetti.
3. I componenti della Commissione possono accedere a tutti gli atti e i documenti contabili e sociali.
4. La Commissione può richiedere, a maggioranza dei componenti assegnati, che il Consiglio convochi l'Assemblea dei soci su argomenti di interesse e relaziona alla medesima sull'attività di controllo effettuata.
5. La Commissione è composta da 3 a 9 membri, tutti nominati dall'Assemblea.
Il Presidente è nominato dall'Assemblea, scelto tra i componenti della Commissione medesima.
6. Qualora, per qualsiasi motivo, cessi dalla carica un componente, l'Assemblea provvede alla sua sostituzione nella prima seduta successiva alla vacanza. Il nuovo componente è nominato per il solo periodo residuo di incarico del predecessore.
7. Nessun compenso, rimborso spese o emolumento in qualunque forma può essere previsto a favore dei componenti della Commissione.
8. La Commissione decade con il decadere del Consiglio di Amministrazione.
9. La Commissione è validamente costituita con la presenza della maggioranza dei suoi componenti, compreso il Presidente, e delibera a maggioranza dei presenti.
10. La Commissione è convocata dal Presidente di propria iniziativa, o su richiesta di almeno 1/3 dei componenti con un minimo di due.
11. Le riunioni della Commissione non sono pubbliche.
12. Il funzionamento della Commissione è normato da apposito regolamento, approvato dall'Assemblea ordinaria dei soci.
13. In tema di ineleggibilità e decadenza vale, per analogia con gli amministratori, la disciplina dell'art. 2382 C.C. e delle normative vigenti in termini di prevenzione della corruzione.
14. La nomina dei membri della Commissione è effettuata secondo modalità tali da garantire che il genere meno rappresentato ottenga almeno un terzo (un quinto per il primo mandato) dei componenti, arrotondato all'unità superiore. In caso di sostituzione dei componenti venuti a cessare in corso di mandato, deve essere garantito il rispetto della quota di genere.

TITOLO IV

AMMINISTRAZIONE

Art. 14 - Composizione

1. La Società è amministrata da un Amministratore Unico o da un Consiglio di Amministrazione composto da 3 a 5 membri, compreso il Presidente, anche non soci. Nel primo caso, ove nel presente Statuto sia riportato “il Presidente” o “il Consiglio di Amministrazione” è da intendersi “l’Amministratore Unico”.

Art. 15 - Nomina

1. La nomina degli Amministratori, compreso il Presidente e salvo per quelli originari in quanto designati nell'Atto costitutivo, spetta all'Assemblea, che ne determina annualmente il compenso; l'Assemblea può altresì determinare l’importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, ai sensi dell’art. 2389 del Codice Civile.
Essi durano in carica tre anni, sono rieleggibili e possono essere revocati in ogni tempo dall'Assemblea medesima. Restano in carica sino all’approvazione del bilancio dell’ultimo esercizio del triennio.
2. In tema di ineleggibilità e decadenza vale la disciplina dell'art. 2382 C.C e delle normative vigenti in termini di onorabilità, professionalità e autonomia nonché di prevenzione della corruzione.
3. La nomina degli Amministratori è effettuata secondo modalità tali da garantire che il genere meno rappresentato ottenga almeno un terzo (un quinto per il primo mandato) dei componenti, arrotondato all’unità superiore.
4. Gli Amministratori non possono essere dipendenti delle amministrazioni pubbliche controllanti o vigilanti.

Art. 16 - Vice Presidente

1. Il Consiglio nomina nel proprio seno un Vice Presidente che sostituisce il Presidente in caso di vacanza del posto, di temporanea assenza o di impedimento, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi. Qualora sia assente o impedito anche il Vice Presidente, le funzioni di Presidente sono svolte dal Consigliere più anziano di età.

Art. 17 - Sostituzioni

1. La sostituzione di uno o più Amministratori cessati anticipatamente dalla carica per qualsiasi causa, ha luogo secondo i disposti dell’art. 2386 C.C.
2. Ogni sostituzione ha effetto immediato.

3. I componenti del Consiglio di Amministrazione che sostituiscono i consiglieri anzitempo cessati dal mandato, restano in carica solo quanto vi sarebbero rimasti i loro predecessori.
4. In caso di sostituzione degli Amministratori venuti a cessare in corso di mandato, deve essere garantito il rispetto della quota di cui all'art. 15 comma 3.

Art. 18 - Direttore Generale

1. Il Direttore Generale è nominato dal Consiglio di Amministrazione con mandato della durata di tre anni, rinnovabile. Al Direttore Generale compete la responsabilità operativa della società secondo i poteri e le attribuzioni conferitegli dal Consiglio di Amministrazione.
2. In particolare al Direttore Generale, oltre a quanto previsto dal successivo art. 21, comma 3, sono attribuite le seguenti funzioni e compiti:
 - a) sovrintende alla attività tecnico amministrativa, commerciale e finanziaria, eseguendo le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
 - b) assiste, di norma, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione;
 - c) produce, su richiesta del Consiglio di Amministrazione, gli strumenti di programmazione aziendale e i referti di controllo di gestione;
 - d) procede all'assunzione di personale della società e adotta tutti i provvedimenti concernenti il relativo rapporto di lavoro;
 - e) dirige l'intero personale dell'azienda in qualità di "Datore di Lavoro", assumendo tutti gli adempimenti e le responsabilità con possibilità di conferire incarichi, avvalersi di consulenze esterne e senza limiti di spesa per tutti gli acquisti, forniture, servizi e lavori necessari al rispetto delle norme;
 - f) provvede, nei limiti e con le modalità stabilite dalle leggi, agli appalti di lavori, servizi e forniture indispensabili al funzionamento normale ed ordinario della Società ed alle spese in economia;
 - g) ove consentito dalle norme, presiede le aste, stipula contratti e le convenzioni con i Consorzi di filiera;
 - h) è responsabile della protezione dei dati personali - D.Lgs. 30.6.2003, n. 196 e s.m.i. - con facoltà di demandare incarichi ed avvalersi di consulenze esterne.
3. Il Direttore Generale può delegare una o più delle proprie competenze ai dirigenti e/o al personale direttivo

Art. 19 - Funzionamento

1. Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga opportuno, oppure quando ne sia stata fatta richiesta da almeno due amministratori o dai sindaci.
2. La convocazione è fatta di norma con lettera raccomandata o telegramma o telefax o posta elettronica ordinaria o certificata contenente l'indicazione della data, ora e luogo della riunione nonché degli argomenti che debbono essere trattati, da spedire almeno cinque giorni prima di quello fissato per la

riunione o, in caso di urgenza, con telegramma o telefax o posta elettronica o anche mediante comunicazione telefonica, da inoltrarsi almeno ventiquattro ore prima, al domicilio di ciascun consigliere e di ciascun sindaco.

Gli indirizzi validi ai fini dell'invio di fax e messaggi di posta elettronica sono quelli comunicati da ogni singolo destinatario e riportati sul Libro Soci.

3. Il Consiglio di Amministrazione individua, di norma tra i dipendenti della società, un Segretario che compilerà i processi verbali delle adunanze del Consiglio stesso. In caso di assenza il Segretario è sostituito da un Consigliere designato da chi presiede l'adunanza.
4. I processi verbali delle deliberazioni consiliari vengono trascritti in apposito libro e firmati dal Presidente della seduta e dal Segretario.
5. E' consentito avvalersi di strumenti telematici ed informatici, per tenere le riunioni in videoconferenza o audioconferenza alle seguenti condizioni, della sussistenza delle quali dovrà essere dato atto nei relativi verbali:
 - che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
 - che sia possibile identificare con certezza tutti i partecipanti;
 - che sia possibile per tutti i partecipanti intervenire alla discussione e visionare, ricevere o trasmettere documenti.
6. Gli avvisi per intervenire alle sedute sono inoltrati anche ai Sindaci effettivi.
7. Il Consiglio è validamente costituito con la presenza della maggioranza degli amministratori, e delibera a maggioranza assoluta dei presenti.
In caso di parità di voti, prevale quello di chi presiede la seduta.
8. Il Consiglio si reputa validamente convocato, anche senza le formalità di cui sopra, qualora siano presenti tutti gli Amministratori e i Sindaci effettivi.

Art. 20 - Conflitto di interessi

1. L'Amministratore che in una determinata operazione ha, per conto proprio o di terzi, interesse in conflitto con quello della Società, deve darne notizia agli altri amministratori e al collegio sindacale, e deve astenersi dal partecipare alle deliberazioni riguardanti l'operazione stessa. In caso d'inosservanza, l'amministratore risponde delle perdite che siano derivate alla Società dal compimento dell'operazione. La deliberazione del Consiglio, qualora possa recare danno alla Società, può, entro tre mesi dalla sua data, essere impugnata dagli amministratori assenti o dissenzienti e dai sindaci se, senza il voto dell'amministratore che doveva astenersi, non si sarebbe raggiunta la maggioranza richiesta. In ogni caso sono salvi i diritti acquistati in buona fede dai terzi in base ad atti compiuti in esecuzione della deliberazione.

Art. 21 - Attribuzioni

1. Il Consiglio di Amministrazione è investito dei poteri per la gestione ordinaria della Società e particolarmente gli sono riconosciute tutte le facoltà, per il raggiungimento degli scopi sociali, che non siano dalla legge o dal presente Statuto riservate all'Assemblea al vaglio preventivo della quale devono essere sottoposte le decisioni più importanti, in ossequio al principio del "controllo analogo".
2. Nei limiti stabiliti dall'art. 2381 C.C. il Consiglio può attribuire deleghe di gestione a un solo amministratore, salva l'attribuzione di deleghe al Presidente ove preventivamente autorizzata dall'Assemblea.
3. Al Direttore Generale possono essere delegate funzioni connesse all'esercizio del servizio pubblico. Parimenti a singoli dipendenti idonei possono delegarsi funzioni in specifici settori aziendali.
4. Se consentito dalle norme, nei casi contemplati dal presente articolo il Consiglio può deliberare speciali compensi e particolari remunerazioni, sia all'atto del conferimento dell'incarico che successivamente, sentito in ogni caso il parere del Collegio Sindacale, ai sensi dell'art. 2389 C.C., comma 3°.
5. E' fatto divieto di corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività e di corrispondere trattamenti di fine mandato ai componenti degli organi sociali.
6. E' fatto divieto di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.

Art. 22 - Rappresentanza sociale

1. La firma sociale e la legale rappresentanza della società di fronte ai terzi e in giudizio spettano al Presidente del Consiglio di amministrazione, ed all'Amministratore delegato od agli Amministratori delegati ove istituiti, entro i limiti dei poteri e delle attribuzioni loro conferiti.
2. In caso di vacanza del posto o di temporanea assenza o impedimento del Presidente la firma e la rappresentanza sociale spettano al Vice Presidente.
Qualora risulti assente o impedito anche quest'ultimo, dette incombenze sono esercitate dal Consigliere più anziano di età.

TITOLO V

COLLEGIO SINDACALE E REVISORE LEGALE

Art. 23 - Composizione e durata

1. Il collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento. La revisione legale dei conti non può essere affidata al Collegio Sindacale..
2. L'assemblea elegge il collegio sindacale, costituito da tre sindaci effettivi e due supplenti, ne nomina il presidente e determina per tutta la durata dell'incarico il compenso dei medesimi..

3. Per tutta la durata del loro incarico i sindaci debbono possedere i requisiti di cui all'articolo 2399 Codice Civile. La perdita di tali requisiti determina la immediata decadenza del sindaco e la sua sostituzione con un sindaco supplente, nel rispetto della quota di genere.
4. I sindaci scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il collegio è stato ricostituito.
5. Il collegio sindacale si riunisce almeno ogni novanta giorni su iniziativa di uno qualsiasi dei sindaci. Esso è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei sindaci e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei sindaci.
6. Le riunioni possono tenersi anche con l'ausilio di mezzi telematici.
7. La nomina dei Sindaci è effettuata secondo modalità tali da garantire che il genere meno rappresentato ottenga almeno un terzo dei componenti, arrotondato all'unità superiore. In caso di sostituzione dei Sindaci venuti a cessare in corso di mandato, deve essere garantito il rispetto della quota di genere.
8. La quota di cui al comma 7 si applica anche ai Sindaci supplenti. Se nel corso del mandato vengono a mancare uno o più Sindaci effettivi, subentrano i Sindaci supplenti nell'ordine atto a garantire il rispetto della stessa quota.
9. La revisione legale dei conti di cui all'art. 2409-bis del Codice Civile dovrà essere attribuita ad una società di revisione o ad un revisore esterno, a seguito di apposita delibera assembleare. Tale incarico è conferito per un triennio e la relativa delibera fissa il compenso per tutta la durata dello stesso.

TITOLO VI

BILANCIO E UTILI

Art. 24 - Bilancio d'esercizio

1. L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.
2. Il Consiglio provvede, entro i termini e sotto l'osservanza delle disposizioni di legge, alla redazione del bilancio d'esercizio corredandolo con una relazione sull'andamento della gestione sociale.
3. L'Assemblea per l'approvazione del bilancio è convocata entro i termini di cui all'art. 9, comma 4, del presente Statuto.

Art. 25 - Utili

1. Sugli utili netti, risultanti dal bilancio, viene dedotto il 5% per cento da assegnare alla riserva ordinaria fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale.

Il residuo viene ripartito tra gli azionisti in proporzione alle azioni possedute, salvo diversa decisione dell'Assemblea.

TITOLO VII

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 26 - Scioglimento e liquidazione

1. La società si scioglie per le cause previste dalla legge, e pertanto:
 - a) per il decorso del termine;
 - b) per il conseguimento dell'oggetto sociale o per la sopravvenuta impossibilità a conseguirlo, salvo che l'assemblea, all'uopo convocata entro 30 giorni, non deliberi le opportune modifiche statutarie;
 - c) per l'impossibilità di funzionamento o per la continuata inattività dell'assemblea;
 - d) per la riduzione del capitale al di sotto del minimo legale, salvo quanto è disposto dall'articolo 2447 Codice Civile;
 - e) nell'ipotesi prevista dall'articolo 2437 - quater Codice Civile;
 - f) per deliberazione dell'assemblea;
 - g) per le altre cause previste dalla legge.
2. In tutte le ipotesi di scioglimento, l'organo amministrativo deve effettuare gli adempimenti pubblicitari previsti dalla legge nel termine di 30 giorni dal loro verificarsi.
3. L'assemblea straordinaria, se del caso convocata dall'organo amministrativo, nominerà uno o più liquidatori determinando:
 - a) il numero dei liquidatori;
 - b) in caso di pluralità di liquidatori, le regole di funzionamento del collegio, anche mediante rinvio al funzionamento del consiglio di amministrazione, in quanto compatibile;
 - c) a chi spetta la rappresentanza della società;
 - d) i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
 - e) gli eventuali limiti ai poteri dell'organo liquidativo.

TITOLO VIII

CONTROVERSIE

Art. 27 - Foro competente

1. Foro competente è quello della sede legale.
2. Sono fatti salvi i disposti di cui all'Art. 133 del D.lgs. 2.7.2010, n. 104, in ordine alla competenza esclusiva del Giudice Amministrativo per le materie attinenti i pubblici servizi.

Art. 28 - Clausola arbitrale

1. Le controversie che, in dipendenza dei rapporti reciproci, insorgessero tra la società e gli amministratori e liquidatori, o tra questi soggetti ed i soci, ovvero tra i soci stessi, su questioni comunque attinenti a rapporti sociali, escluse quelle per legge non componibili, saranno devolute, ai sensi del D.Lgs. n. 28/2010, all'organo di mediazione istituito presso la Camera di Commercio di Alessandria, in alternativa tali controversie potranno essere decise da un arbitro, nominato dal Presidente del Tribunale nella cui circoscrizione ha sede la società, su istanza della parte più diligente. Questo deciderà secondo equità, con arbitrato irrituale e inappellabile, entro gg. 90 dalla costituzione dell'ufficio, deliberando anche circa il carico delle spese.

TITOLO IX

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 29 - Disciplina transitoria

1. La Società SRT S.p.A. mantiene la gestione dei servizi, la disponibilità dei beni, i rapporti con il personale ed in genere i rapporti giuridici in corso alla data del 31 dicembre 2003 con Consorzio Smaltimento Rifiuti Ovadese - Valle Scrivia, fatti salvi quelli formalmente destinati, con il provvedimento di trasformazione e scissione, al nuovo Consorzio di Bacino.

Art. 30 - Rinvio

1. Per quanto non espressamente contemplato nel presente Statuto si fa riferimento al Codice Civile e alle leggi speciali in materia.